

**Visti** gli articoli 3 e 3bis del Decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421), recanti, in particolare, la disciplina del rapporto di lavoro del direttore generale degli enti del servizio sanitario;

**Rilevato** che:

- con deliberazione giunta n. 1909, del 25.09.2008 alla quale è stata data esecuzione con decreto del Presidente della Regione n. 0258/Pres., del 26.09.2008, l'Amministrazione regionale ha preposto il dott. Giorgio Ros quale direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" a decorrere dal 27.09.2008 e fino al 27.09.2012;
- con contratto n. 670/AP sottoscritto, tra le parti, il 29.09.2008, è stato regolato il predetto incarico;

**Considerato** che è, quindi, necessario provvedere in relazione all'organo di vertice dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli";

**Rilevato** che ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 3 bis, nonché dell'art. 1 del DL 27.8.1994, n. 512, convertito con legge 17.10.1994, n. 590:

- le regioni nominano i direttori generali delle aziende sanitarie previo apposito bando, tra coloro che abbiano presentato la relativa domanda;
- i candidati devono essere in possesso del diploma di laurea, nonché di *"esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso"*;

**Dato atto** che:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 1958, del 27.8.2009, è stato da ultimo approvato l'elenco delle professionalità manageriali che hanno manifestato la disponibilità alla nomina a direttore generale degli enti del Servizio sanitario regionale;
- il nuovo direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" deve essere scelto tra i nominativi di cui all'anzidetto elenco;

**Dato atto** che l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" è caratterizzata:

- dal coesistere, nell'ambito aziendale, di un ospedale di rete (S. Daniele del Friuli), un ospedale specializzato (IMFR "Gervasutta" di Udine) e un presidio ospedaliero (Cividale del Friuli);
- dal coesistere, nella medesima realtà territoriale, con l'Azienda ospedaliero – universitaria di Udine, ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione, con il quale

l'ASS n. 4 "Medio Friuli" si deve rapportare, in vista del raggiungimento dei livelli assistenziali da garantire, complessivamente, nel bacino udinese;

- dal doversi rapportare, altresì, con le aziende per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli" e n. 5 "Bassa Friulana" che insistono anch'esse sul territorio della Provincia udinese;

**Ritenuto** di individuare nel dott. Giorgio Ros il soggetto cui affidare l'incarico di direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", in considerazione delle caratteristiche dell'Azienda, ed in quanto in possesso delle competenze e della professionalità idonee all'espletamento dell'incarico in parola;

**Considerato** infatti che il dott. Giorgio Ros, come emerge dal curriculum vitae agli atti della Direzione salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, è in possesso del diploma di laurea ed ha maturato una valida esperienza professionale in settori caratterizzati da autonomia gestionale, complessità dell'azione e diretta responsabilità di risorse;

**Dato atto** che, il dott. Giorgio Ros è inserito nell'elenco di professionalità manageriali per la nomina dei direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale di cui agli articoli 3 e 3 bis, del DLGS 502/1992, approvato da ultimo con la deliberazione della Giunta regionale n. 1958/2009;

**Dato atto**, inoltre, che nel suddetto provvedimento è previsto che:

- i soggetti che hanno presentato istanza per l'inserimento nell'elenco delle professionalità manageriali per la nomina ad organo di vertice degli enti del Servizio sanitario si sono avvalsi delle facoltà previste dalle disposizioni di cui al DPR n. 445/2000 per la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti;
- l'Amministrazione regionale può quindi procedere in ogni momento alle opportune verifiche;
- in base all'art. 1, comma 734, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007, come interpretata ai sensi dell'art. 71, comma 1, lettera f), della legge n. 69/2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), non possono essere nominati quali amministratori di enti, istituzioni, aziende pubbliche coloro che, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi e che abbia registrato un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali;
- ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 11, del DLGS 502/1992 il direttore generale dell'azienda sanitaria non deve trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ivi previste;

**Precisato** che, con riferimento ai requisiti previsti per la nomina ed alle condizioni di incompatibilità, l'Amministrazione regionale procederà ad effettuare, ove necessario, le

relative verifiche e ad acquisire la relativa documentazione prima dell'immissione nelle funzioni di direttore generale;

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 8, del DLGS 502/1992, il rapporto di lavoro del direttore generale dell'azienda sanitaria è regolato da un contratto di diritto privato e può avere una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, ai termini dei quali si risolve, salva la possibilità di rinnovo;

**Viste:**

- le deliberazioni giuntali n. 3017, del 14.9.2001 e n. 4012/2003 con le quali si è determinato il trattamento economico dei direttori generali delle aziende nonché approvato lo schema tipo di contratto;
- le disposizioni di cui all'art. 8, commi 7 e 8, della legge regionale 30.12.2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010), laddove prevedono la riduzione nella misura del 10% dei trattamenti economici dei direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale, nonché la riduzione nella misura del 20% nel caso in cui si realizzi una perdita nella gestione caratteristica delle attività sanitarie dell'ente in cui il direttore generale è preposto;

**Precisato** che:

- il direttore generale è responsabile in termini qualitativi, quantitativi ed economico della realizzazione degli obiettivi e delle azioni definite dalla programmazione e pianificazione regionale;
- la valutazione dell'attività svolta è effettuata in base alla vigente legislazione statale e regionale anche in relazione alla corresponsione della quota integrativa al trattamento economico;

**Ritenuto**, quindi, di nominare il dott. Giorgio Ros quale direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" conferendogli il relativo incarico per il periodo di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto;

**Tutto ciò premesso** la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, all'unanimità

## **DELIBERA**

1. Per quanto esposto in premessa, il dott. Giorgio Ros è nominato direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" per il periodo di tre anni;
2. con riferimento ai requisiti previsti per la nomina ed alle condizioni di incompatibilità, l'Amministrazione regionale procederà ad effettuare, ove necessario, le relative

verifiche e ad acquisire la relativa documentazione prima dell'immissione nelle funzioni di direttore generale;

- 3.** L'incarico in parola sarà disciplinato da un contratto di diritto privato da stipularsi tra la Regione ed il dott. Giorgio Ros e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo;
- 4.** Il trattamento giuridico, economico e previdenziale vigente è previsto in conformità a quanto previsto dalla DGR 3017/2001 e dalle disposizioni di cui all'art. 8, commi 7 e 8, della LR 24/2009.
- 5.** Il direttore generale è responsabile in termini qualitativi, quantitativi ed economico della realizzazione degli obiettivi e delle azioni definite dalla programmazione e pianificazione regionale.
- 6.** La valutazione dell'attività svolta è effettuata in base alla vigente legislazione statale e regionale anche in relazione alla corresponsione della quota integrativa al trattamento economico.
- 7.** Alla presente deliberazione sarà data esecuzione con decreto del Presidente della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE